

## **RISOLUZIONE n. 6/2003 del 23.9.2003**

### **Sostituzione del Presidente della Commissione in caso di assenza o impedimento**

Nella seduta del 23.9.2003, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Cons. Raffaele CENICCOLA, ha approvato la seguente Risoluzione, concernente la sostituzione del Presidente della Commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.

L'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 545 del 31 dicembre 1992, che disciplina la materia, recita testualmente "il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal Presidente di Sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età".

Tra le due interpretazioni, in astratto possibili, dell'inciso "con maggiore anzianità nell'incarico", che la norma pone come criterio prioritario rispetto a quello subordinato dell'età anagrafica, e cioè se si debba tener conto, nella scelta tra i Presidenti di Sezione, dell'anzianità maturata presso quella Commissione oppure dell'anzianità nella qualifica, il Consiglio ritiene preferibile la prima per le considerazioni che seguono.

La presenza di una specifica disciplina dell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente di Commissione, evidenzia chiaramente l'intento del legislatore di introdurre criteri peculiari di scelta nell'affidamento di un incarico che si connota per la sua provvisorietà, essendo di norma destinato a durare per il breve periodo necessario all'espletamento della procedura prevista per la nomina del titolare.

Nell'ottica delineata, conseguente è la scelta del legislatore di affidare tale incarico precario al Presidente di Sezione che, per la maggiore anzianità nella qualifica presso quella Commissione, ha acquisito esperienze e conoscenza dei problemi specifici dell'Ufficio, necessari per un'utile e proficua dirigenza gestionale e organizzativa di breve durata.

D'altronde, è la stessa lettera della norma, che, facendo riferimento all'anzianità "nell'incarico" e non nella funzione, convalida, anche sotto il profilo dell'interpretazione letterale, tale soluzione, che appare in armonia con i principi di

ragionevolezza, razionalità, e buon andamento posti dall'art. 97 della Costituzione con riferimento all'organizzazione dei pubblici uffici.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 545/92 nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE  
Ennio Attilio SEPE